

Deliberazione della Giunta Regionale

5 settembre 2005, n.16-757

Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

Contesto normativo:

L.R. 3 agosto 2004, n. 19

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

*“I comuni provvedono ad adottare il **regolamento comunale** di cui all’art. 8, comma 6, della L. 36/2001, **entro 120 giorni** dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’atto di cui all’art. 5, comma 2, trasmettendone copia alla **provincia competente ed ai comuni limitrofi**”.*

Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n.16-757 (pubblicata sul B.U.R. n.36 dell’8 settembre 2005)

Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

Finalità:

- criteri generali per la localizzazione degli impianti, stabilendo un metodo di suddivisione del territorio e le **misure di cautela** da adottare in ogni area individuata;
- criteri generali per l'individuazione dei siti degli impianti per radiodiffusione;
- indicazioni sulla redazione del **Regolamento Comunale**;
- programmi localizzativi prodotti dai gestori;
- oneri autorizzativi e di controllo e modalità di corresponsione;
- modalità autorizzative semplificate;
- procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti (**D.L. 1 agosto 2003, n.259, Codice delle comunicazioni elettroniche**);
- Modalità per il rilascio del Parere tecnico dell'ARPA.

Campo di applicazione:

Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per **telefonia mobile**, i radar e gli **impianti per radiodiffusione**:

- **di nuova installazione,**
- **impianti per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.**

Sono esclusi:

- impianti fissi con potenza efficace in antenna **minore o uguale a 5W** e gli apparati dei **radioamatori**,
- impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per **ragioni di soccorso e di protezione civile**, nonché per eventi occasionali quali fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Regolamento comunale:

Contenuti del regolamento comunale:

- **disciplina della localizzazione degli impianti**, suddividendo il proprio territorio secondo i criteri della D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757, acquisendo i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti,
- eventuali **procedure semplificate** e **condizioni agevolate** per l'installazione di impianti.

Allegati:

una cartografia oppure un elenco delle aree del territorio comunale, disponibili in **formato elettronico** :

- per gli impianti per **telefonia mobile e telecomunicazione**,
- per gli impianti di **radiodiffusione sonora e televisiva**.

Il comune deve inviare il regolamento adottato alla provincia, anche in formato elettronico.

Impianti per TELEFONIA MOBILE e TELECOMUNICAZIONE

Individuazione delle aree:

Aree sensibili: **singoli edifici** dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, residenze per anziani, edifici scolastici, edifici o aree dedicati all'infanzia, con relative pertinenze.

Zone di installazione condizionata: aree comprese nel **raggio di 30 m dal confine esterno delle aree sensibili**, centri storici, beni culturali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette ed aree soggette a vincoli.

Zone di attrazione: aree esclusivamente industriali, zone a bassa o nulla densità abitativa, aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Zone neutre: il resto del territorio comunale.

Misure di cautela nelle **aree sensibili**:

***Singoli edifici** dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute, residenze per anziani, edifici scolastici, edifici o aree dedicati all'infanzia, con relative pertinenze.*

Sui singoli beni classificati come **aree sensibili** l'installazione:

- può essere **totalmente vietata**,
- oppure può essere soggetta a **specifici accordi** tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti, riguardanti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

Il **divieto** di installazione di impianti su aree sensibili può essere **derogato sui singoli beni** che, per l'attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica, su richiesta del titolare dell'attività stessa.

Misure di cautela nelle **zone di installazione condizionata**:

*Aree comprese nel **raggio di 30 m dal confine esterno** delle aree sensibili, centri storici, beni culturali, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette ed aree soggette a vincoli.*

Il comune **può** rilasciare l'autorizzazione **concordando** con i gestori o i proprietari degli impianti **le modalità di installazione**, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all'interno di un prontuario orientativo.

Zone di attrazione:

Aree esclusivamente industriali, zone a bassa o nulla densità abitativa, aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

All'interno delle zone di attrazione il regolamento comunale **può** prevedere **procedure semplificate** per l'installazione di impianti.

La classificazione di **aree di confine comunale** come zone di attrazione dovrà essere oggetto di **concertazione tra i comuni interessati**.

Zone neutre:

La restante parte del territorio comunale.

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni e le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.


In tali zone, inoltre, le procedure autorizzative per la realizzazione di impianti possono seguire **iter semplificati** nel caso in cui i richiedenti propongano la messa in opera delle **migliori tecnologie disponibili**, con relativa perizia asseverata.

Allegati:

1. Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
2. Impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

Caratteristiche:

- 2 cartografie in scala 1:10.000 o 1:5.000 o in scala minore, che evidenzino la suddivisione del territorio, anche con l'utilizzo di colori differenti,
- oppure 2 elenchi che descrivano la suddivisione del territorio comunale,
- **formato elettronico.**



Stazione radio base

The image shows a detailed street map of a city. Several areas are highlighted with different colors and patterns. A yellow box at the top left contains the text 'Stazione radio base' with an arrow pointing to a small red dot on a street. A large yellow box at the top right contains 'Area sensibile' with an arrow pointing to a large red-hatched area. A yellow box in the middle right contains 'Zone di installazione condizionata' with an arrow pointing to a purple-hatched area. A yellow box at the bottom left contains 'Zone di attrazione' with an arrow pointing to a large red-hatched area. A green-hatched area is also visible in the lower right quadrant.

Area sensibile

Zone di installazione
condizionata

Zone di attrazione

Programma localizzativo:

I gestori devono presentare **annualmente** il loro programma localizzativo al comune ed alla provincia.

Essi possono integrare il programma **trimestralmente**, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

Il programma localizzativo deve tenere conto del **regolamento comunale**.

Sono esclusi:

- impianti fissi con potenza efficace in antenna **minore o uguale a 5W** e gli apparati dei **radioamatori**,
- impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per **ragioni di soccorso e di protezione civile**, nonché per eventi occasionali quali fiere, manifestazioni, convegni e concerti.

Programma localizzativo:

Possono tuttavia essere **inclusi nel programma localizzativo** anche:

- impianti fissi con potenza efficace in antenna **minore o uguale a 5 W**,
ma **non sono assoggettati** a:
 - criteri per la localizzazione degli impianti del regolamento comunale,
 - spese per attività istruttorie,
- al solo fine dell'**applicazione delle procedure semplificate**.

I comuni possono organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di **promuovere la condivisione di impianti** appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

Autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti:

Ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003:

Potenza in singola antenna **minore o uguale a 20 W:**

Dichiarazione inizio attività (DIA)

Potenza in singola antenna **maggiore di 20 W:**

Domanda formulata mediante istanza di autorizzazione.

Il comune rilascia l'autorizzazione con **provvedimento unico**, sia in materia sanitaria che di tipo edilizio.

Procedure semplificate:

- realizzazione impianti all'interno delle **zone di attrazione**,
- realizzazione, all'interno delle **zone neutre**, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle **migliori tecnologie disponibili**,
- realizzazione, all'interno delle **zone neutre**, di impianti in **sostituzione** di quelli preesistenti che diano luogo a una **riduzione dei livelli** di esposizione della popolazione, secondo il parere preventivo formulato dall'ARPA,
- realizzazione, su tutto il territorio comunale **tranne che nelle aree sensibili**, di impianti in **sostituzione** di altri con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali **obsolete o in via di dismissione**,
- realizzazione impianti microcellulari.

Spese per attività istruttorie:

L'importo previsto è **sempre dovuto**, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

Le somme devono essere versate al comune ed alla provincia competente, nella misura dell'**80% al comune** e del **20% alla provincia**, secondo le modalità di versamento definite dagli enti locali e diffuse anche tramite la rete Internet, la regolamentazione comunale o altri strumenti.